

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI e FORESTALI	
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità	s.caccia.pesca.amb.naturali@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

## Decreto n° 1096

### Individuazione punti di sbarco pubblico del prodotto ittico nel Compartimento marittimo di Monfalcone. darsena Punta Sdobba-Grado, località Punta Barene – Staranzano

#### IL DIRETTORE DI SERVIZIO

**Visto** il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni;

**Visto** il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

**Visto** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

**Visto** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

**Visto** il regolamento (CE) 20 dicembre 2002, n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

**Visto** il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

**Visto** il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

**Visto** il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

**Visto** il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

**Visto** il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e, in particolare, norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi in materia di limiti relativi alle quantità totali di biotossina marina, e successivi regolamenti integrativi;

**Visto** il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e successivi regolamenti integrativi;

**Visto** il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

**Vista** la nota del Ministero della Salute DGSAN 25442-P-10/08/2010 che richiama i Regolamenti 853 e 854 del 2004 in merito alle verifiche sulle condizioni igieniche del punto di sbarco e della prima vendita;

**Atteso** che per prodotto ittico proveniente dall'attività di pesca professionale in acque marine, salmastre o di acqua dolce si intendono tutti gli organismi acquatici viventi quali, in particolare, le specie di pesci, molluschi e crostacei;

**Visto** il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

**Preso atto** che, nel corso del corrente anno, l'Amministrazione regionale, congiuntamente all'Azienda sanitaria e all'Autorità marittima, ha condotto, all'interno del Compartimento marittimo di Monfalcone, un'attività volta all'accertamento dei requisiti strutturali, igienico sanitari nonché sull'idoneità sotto il profilo della sicurezza della navigazione dei siti abitualmente utilizzati dal ceti peschereccio per lo sbarco del prodotto ittico;

**Viste** le conclusioni positive delle Amministrazioni competenti contenute nei verbali di ispezione ai punti di sbarco darsena Punta Sdobba in Comune di Grado e in località Punta Barene in comune di Staranzano, effettuati rispettivamente nelle date del 14 marzo e 7 maggio 2012 dagli Uffici preposti dalle Amministrazioni summenzionate, riguardo la conformità e idoneità dei siti allo sbarco del prodotto ittico;

**Stabilito** che, al fine di garantire la qualità e la sicurezza alimentare del pescato, l'individuazione dei punti di sbarco può riguardare sia ambiti di banchina pubblica in cui le operazioni devono effettuarsi per il tempo strettamente necessario al completamento dello sbarco del pescato ovvero tratti di banchine regolamentati o in concessione destinati all'ormeggio delle unità da pesca in armamento e allo sbarco del loro prodotto,;

**Acquisito** il parere favorevole della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura del Compartimento marittimo di Monfalcone, nel corso della seduta del 27 febbraio 2013, per l'emanazione dei provvedimenti di individuazione dei punti di sbarco del prodotto ittico in relazione all'idoneità e conformità accertata;

**Valutato** da parte del Servizio regionale competente in materia di pesca e acquacoltura la necessità di emanare il presente provvedimento per l'individuazione dei due punti di sbarco dei prodotti ittici sopra riportati, nel rispetto dei vigenti Piani regolatori comunali, per assicurare una razionale operatività del ceti peschereccio e garantire una efficace azione dei controlli sanitari e di tracciabilità dei prodotti a favore del consumatore;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni ;

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

## DECRETA

Per quanto in premessa,

### Art. 1

1. In darsena Punta Sdobba in comune di Grado è individuato quale punto di sbarco del prodotto ittico il tratto di 8 ml di banchina di cui l'allegato cartografico 1 parte integrante del presente provvedimento;
2. In località Punta Barene in comune di Staranzano "è individuato quale punto di sbarco del prodotto ittico il tratto di 5 ml di cui l'allegato cartografico 2 parte integrante del presente provvedimento;
3. Le operazioni di sbarco del prodotto ittico devono effettuarsi esclusivamente presso i punti di sbarco di cui al comma 1 nelle giornate in cui è consentita l'attività di pesca e secondo le fasce orarie come disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia per le varie tipologie di pesca e in condizioni di un'adeguata illuminazione naturale per il sito di Punta Barene.

4. Le unità da pesca devono impegnare la banchina per il tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni di sbarco del pescato;
5. Le aree di sbarco del prodotto e quelle limitrofe devono essere mantenute pulite e sgombre da attrezzature, suppellettili e/o rifiuti a cura degli operatori interessati;

Art. 2

1. I trasgressori del presente provvedimento saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e/o della normativa vigente in materia di pesca.

Art. 4

1. Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nonché viene trasmesso alla Capitaneria di Porto di Monfalcone e all'Autorità sanitaria per le funzioni di propria competenza.

**Udine, 6 giugno 2013**

**IL DIRETTORE DI SERVIZIO  
- dott.sa Marina Bortotto -**